REGOLAMENTO (CEE) N. 831/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1975

relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei foraggi disidratati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire una buona gestione del mercato dei foraggi disidratati, è necessario che la Commissione venga informata dagli Stati membri circa il funzionamento delle misure d'aiuto previste in tale settore ; che a tal fine gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi al regime di aiuto ed alla situazione della produzione e del mercato dei foraggi ;

considerando che è tuttavia opportuno che tali comunicazioni vengano limitate allo stretto necessario e tengano conto delle possibilità amministrative esistenti negli Stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi disidratati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto concerne l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) prima del 15 di ogni mese, i quantitativi di foraggi disidratati per i quali, nel mese precedente, sono state presentate domande di aiuto, ripartendo detti quantitativi in base ai mesi nei quali essi sono usciti dall'impresa ;

b) entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, i quantitativi di foraggi disidratati usciti dall'impresa durante la campagna precedente e per i quali l'aiuto è stato effettivamente versato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) prima del 31 agosto di ogni anno, le superfici per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/74, è stata presentata prima del 31 luglio dello stesso anno ;

b) prima del 31 dicembre di ogni anno le superfici per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/74 è stata presentata nel corso del periodo dal 31 luglio al 31 ottobre dello stesso anno.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono fatte facendo distinzione fra :

a) le superfici dichiarate dalle imprese che lavorano la loro produzione, ripartite per specie di foraggio coltivato ;

b) le superfici dichiarate dalle imprese che lavorano la produzione dei loro membri, ripartite per specie di foraggio coltivato.

Articolo 3

Per quanto concerne i contratti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/74, gli Stati membri comunicano alla Commissione per specie di foraggio destinata alla disidratazione e indicando la durata di validità dei relativi contratti :

a) prima del 31 agosto, secondo il caso, le superfici o le quantità di foraggi destinati alla disidratazione, che formano oggetto dei contratti depositati entro e non oltre il 31 luglio ;

b) prima del 15 gennaio, secondo il caso, le superfici o le quantità di foraggi destinate alla disidratazione, che formano oggetto dei contratti depositati tra il 1° agosto e il 31 dicembre ;

c) prima del 15 aprile, secondo il caso, le superfici o le quantità di foraggi destinate alla disidratazione, che formano oggetto dei contratti depositati tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le quantità stimate di foraggi disidratati che erano immagazzinati nelle imprese di disidratazione alla data del 31 marzo.

(1) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il termine di un mese dalla data della modifica, i cambiamenti intervenuti negli indirizzi :

a) dell'organismo incaricato di controllare il diritto all'aiuto ;

b) dell'organismo incaricato del pagamento dell'aiuto ;

c) dell'organismo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/74.

Ciascuna di tali comunicazioni viene immediatamente portata dalla Commissione a conoscenza degli altri Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione